



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Serv. CT Area 1

Rif.

Allegati: Come da testo

Ai Geometri iscritti all'Albo – loro sedi

Oggetto: Entrata in vigore del D.lgs. 5 gennaio 2026 – Quote obbligatorie di fonti di energia rinnovabile e adempimenti professionali

Care Colleghe/Cari Colleghi,

a partire dal 4 febbraio 2026 entrerà in vigore il Decreto Legislativo del 5 gennaio 2026, che introduce nuove regole sull'integrazione obbligatoria delle fonti di energia rinnovabile (FER) negli edifici, in linea con gli obiettivi nazionali ed europei per l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni climalteranti.

Il decreto prevede un aumento delle quote minime obbligatorie di copertura dei fabbisogni energetici tramite fonti rinnovabili, con criteri di applicazione diversi a seconda:

- del tipo di intervento edilizio;
- dell'importanza dell'intervento su involucro e impianti;
- della destinazione d'uso, pubblica o privata, dell'edificio.

Queste novità coinvolgono direttamente progettisti, direttori dei lavori, collaudatori e asseveratori, con effetti sulla stesura della relazione tecnica ex Legge 10, sulla progettazione degli impianti e sull'esecuzione dei lavori.

Unitamente alla presente si trasmette l'Allegato Tecnico Operativo che riassume:

- le percentuali obbligatorie di energie rinnovabili da rispettare;
- i criteri di applicazione per i vari tipi di intervento;
- gli adempimenti professionali richiesti principali.

Vi invitiamo a leggere attentamente la documentazione allegata per assicurare una corretta applicazione delle nuove norme.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE

(Michele Specchio)

IL PRESIDENTE

(Paolo Biscaro)

Area I/CT

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585

ALLEGATO TECNICO SINTETICO OPERATIVO

D.lgs. 5 gennaio 2026 – Quote obbligatorie di fonti rinnovabili

Ambito di applicazione

Le disposizioni valgono per interventi edilizi con titoli abilitativi presentati dal 4 febbraio 2026 riguardanti:

- nuove costruzioni,
- ristrutturazioni di primo e secondo livello,
- lavori sugli impianti termici,
- edifici pubblici.

Quote obbligatorie di copertura da fonti rinnovabili

Tipologia di intervento	Quota obbligatoria FER (art. 29 D.lgs n. 5/2026)
Nuova costruzione	≥ 60% del fabbisogno energetico complessivo (ACS, riscaldamento, raffrescamento); 65% Edifici Pubblici.
Ristrutturazione di primo livello	≥ 40% del fabbisogno energetico complessivo (ACS, riscaldamento, raffrescamento); 45% edifici pubblici.
Ristrutturazione di secondo livello	≥ 15% del fabbisogno energetico complessivo; 20% edifici pubblici.
Ristrutturazione impianto termico	≥ 15% del fabbisogno energetico complessivo (ACS, riscaldamento, raffrescamento); 20% edifici pubblici.

Le percentuali fanno riferimento ai fabbisogni energetici determinati secondo la normativa tecnica attualmente in vigore.

L'obbligo è per chi presenta richieste di titolo edilizio dopo 180 gg dalla data di entrata in vigore del D.lgs.

Tecnologie ammesse

Il raggiungimento delle quote FER può avvenire tramite:

- solare termico,
- fotovoltaico,
- pompe di calore,
- biomassa,
- teleriscaldamento efficiente,
- altre fonti rinnovabili previste dal decreto.

È ammessa l'integrazione di più sistemi, purché sia garantito il raggiungimento della quota minima obbligatoria.

Adempimenti professionali

Progettista

- verifica obblighi FER;
- dimensionamento impianti rinnovabili;
- relazione tecnica ex Legge 10;
- coordinamento tra progettazione architettonica e impiantistica.

Direttore dei lavori

- Controlla l'esecuzione corretta degli impianti FER.
- Verifica che le opere siano conformi al progetto approvato.
- Segnala eventuali difformità.

Asseveratore / Collaudatore

- Attesta il rispetto delle quote obbligatorie.
- Controlla la coerenza tra calcoli energetici, opere realizzate e documentazione finale.

Profili sanzionatori

Il mancato rispetto delle quote obbligatorie:

- comporta l'irricevibilità o il diniego dei titoli edilizi;
- prevede le sanzioni di legge;
- compromette la validità delle asseverazioni energetiche.

Restano valide eventuali disposizioni regionali o comunali più restrittive e migliorative, fatte salve le esclusioni previste dal dispositivo normativo.